

MISURA 114 – UTILIZZO DEI SERVIZI DI CONSULENZA**AZIONE 1 – Servizi di consulenza agricola rivolti agli imprenditori agricoli****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA****1.1 Descrizione generale**

I servizi di consulenza di cui alla presente azione assistono gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta dei miglioramenti da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori, le buone condizioni agronomiche ed ambientali e la sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare la competitività del settore agricolo e garantire la salvaguardia dell'ambiente e dello spazio rurale. Gli interventi dell'azione sono indirizzati al settore agricolo e vertono su tematiche riguardanti l'obiettivo "competitività del settore agricolo e forestale" (asse 1) e l'obiettivo "gestione del territorio e ambiente" (asse 2).

1.2 Obiettivi

I principali obiettivi dell'azione sono i seguenti:

- promuovere la crescita culturale, imprenditoriale e professionale degli imprenditori agricoli;
- far crescere la consapevolezza sul ruolo dei medesimi verso le richieste dei consumatori e della società in tema di qualità dei prodotti, sicurezza alimentare, salvaguardia del paesaggio e della biodiversità e protezione dell'ambiente;
- accrescere le competenze strategiche, organizzative e gestionali degli imprenditori agricoli;
- diffondere le conoscenze sulle norme obbligatorie in materia di ambiente, sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali, buone condizioni agronomiche ed ambientali e sicurezza sul lavoro;
- diffondere le conoscenze in materia di cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti.

1.3 Ambito territoriale

Gli interventi possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono ammessi i giovani agricoltori che accedono ai benefici previsti dalla misura 112 – Pacchetto Giovani.

Le domande sono presentate nell'ambito del Pacchetto Giovani, per cui i soggetti richiedenti dovranno possedere anche tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi.

Ciascun soggetto richiedente identificato mediante il Codice Unico di Identificazione delle aziende agricole (CUAA) può presentare una unica domanda di contributo.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI**3.1. Tipi di interventi**

Utilizzo di servizi di consulenza agricola sugli ambiti di applicazione di seguito descritti, diversamente declinati in funzione degli obiettivi, dei livelli della consulenza e delle caratteristiche dell'azienda beneficiaria:

- a) Ambiti di applicazione comunque obbligatori:
 - criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009;
 - requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria.
- b) Ambiti di applicazione facoltativi "nuovi standard", quali ad esempio:
 - ambiente;
 - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
 - benessere degli animali;
 - buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - sicurezza sul lavoro.
- c) Ambiti di applicazione facoltativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle "Nuove sfide":
 - tecniche di mitigazione degli effetti negativi dei cambiamenti climatici (pratiche di gestione del suolo, uso razionale dei concimi azotati, modificazione dell'uso del suolo, imboschimenti, salvaguardia della biodiversità, etc.);

- qualità dei prodotti e certificazione ambientale;
- miglioramento dell'efficienza energetica (risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili);
- gestione sostenibile d'impresa (presenza sul mercato, vendita diretta, marketing e logistica, etc.);
- innovazione e trasferimento tecnologico e ICT;

Possono essere previsti due livelli di consulenza, in funzione degli ambiti di applicazione:

- consulenza base che comprende tutti gli ambiti del gruppo a);
- consulenza avanzata che comprende tutti gli ambiti del gruppo a) più un ambito del gruppo b) o del gruppo c).

Le consulenze avanzate vengono classificate in funzione dell'ambito di applicazione.

3.2 Spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento i costi sostenuti dal beneficiario, successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento di finanziabilità sul BUR del Veneto, per l'utilizzo di servizi di consulenza agricola erogati esclusivamente dagli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto.

L'IVA non costituisce spesa ammissibile.

3.3. Limiti e condizioni

L'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali; ad essa si applicano le condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM per il settore ortofrutta e PSR, quest'ultimo, di norma, interviene per le imprese aderenti alle Organizzazioni Produttori OP, in maniera esclusiva solo per la consulenza di base.

Altresì, per le imprese aderenti alle OP ortofrutta, ma che operano anche in altri settori (es, carne, latte, ecc.) è ammessa la consulenza avanzata in ambiti e argomenti riferibili specificatamente ai medesimi settori. Le imprese aderenti alle OP ortofrutta, non sussistendo sovrapposizioni tra PSR e OCM, potranno richiedere la consulenza avanzata per lo specifico ambito "sicurezza sul lavoro".

Quanto sopra è applicabile anche al settore miele/apicoltura.

Il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

Saranno finanziate tutte le domande presentate nell'ambito dei Pacchetti Giovani, inserite in posizione utile nelle rispettive graduatorie.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

Il livello di aiuto è pari all'80% della spesa ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo di spesa e contributo ammissibile, per ciascuna consulenza è il seguente:

Livello di consulenza	Spesa ammissibile (€)	Contributo ammissibile (€)
Consulenza base (1 visita aziendale intermedia)	1.500,00	1.200,00
Consulenza base e consulenza avanzata (2 visite aziendali intermedie)	1.875,00	1.500,00

Ogni domanda di contributo dà diritto all'erogazione di una consulenza.

L'aiuto potrà essere concesso:

- fino ad un massimo di tre volte per ciascuna azienda agricola nel periodo di programmazione 2007-2013;

- solo in anni solari diversi e senza alcuna sovrapposizione dei periodi di erogazione delle diverse consulenze;
 - per l'utilizzo di consulenze su argomenti differenti.
- L'erogazione dell'aiuto al beneficiario è prevista esclusivamente in un'unica soluzione a saldo.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione

La consulenza deve essere erogata entro i termini di conclusione del programma previsto dal "Piano aziendale" di cui alla misura 112 (Pacchetto Giovani).

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

Le domande presentate saranno inserite nelle relative graduatorie secondo le condizioni di priorità e di preferenza stabilite dal bando di misura 112 (Pacchetto Giovani).

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1. Organismi di consulenza

Per scegliere l'organismo di consulenza al quale rivolgersi per l'erogazione del servizio, ciascun beneficiario deve fare esclusivo riferimento all'elenco degli organismi di consulenza - sezione agricola, riconosciuti dalla Regione e che sarà notificato da AVEPA, contestualmente alla comunicazione di finanziabilità della domanda, o che sarà reso disponibile sul sito internet della Giunta Regionale del Veneto (www.regione.veneto.it) e di AVEPA (www.avepa.it), prestando attenzione anche ai successivi aggiornamenti del medesimo elenco.

La scelta dell'organismo di consulenza e il relativo incarico ad erogare i servizi di consulenza previsti dovranno essere formalizzati mediante la sottoscrizione di un apposito contratto di consulenza aziendale da parte del beneficiario e del legale rappresentante dell'organismo di consulenza.

6.2. Servizi di consulenza

Per "servizio di consulenza" s'intende l'insieme di prestazioni tecnico-professionali, erogate mediante: visite aziendali, sportelli tecnici, riunioni, contatti, predisposizione di piani ed elaborati tecnici, ecc., che l'organismo di consulenza s'impegna ad erogare ad un beneficiario, sulla base di un contratto sottoscritto tra le parti e con riferimento ad una domanda di sostegno.

Il contratto di consulenza da sottoscrivere entro la data di avvio della consulenza è redatto secondo la modulistica predisposta da AVEPA e prevede, in particolare, l'individuazione delle problematiche aziendali, gli obiettivi operativi della consulenza, numero e tipologia delle prestazioni programmate, termini e modalità di pagamento del corrispettivo.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio della consulenza (visita d'ingresso), dovrà essere inviata allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per il territorio e responsabile dell'istruttoria, copia del contratto di consulenza sottoscritto dal beneficiario e dall'organismo di consulenza.

Ai fini del presente bando, il servizio di consulenza aziendale deve prevedere l'esecuzione delle seguenti prestazioni minime obbligatorie:

- a) "Verifica d'ingresso" presso l'azienda del beneficiario: deve comprendere la situazione della medesima rispetto agli ambiti oggetto della consulenza e comunque con riferimento a tutti i campi obbligatori e con compilazione della relativa lista di controllo (check list); la verifica deve essere effettuata entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del Decreto di finanziabilità della domanda di contributo.
- b) Contatti personali (visite aziendali, colloqui personali presso gli sportelli tecnici, uso di posta elettronica o di area riservata di siti internet ecc.) o "in gruppo ristretto", con massimo 8 beneficiari interessati a problemi analoghi, presso l'azienda di uno dei beneficiari o presso gli sportelli tecnici: almeno 3 per azienda.
- c) Consegna di documentazione informativa riguardante l'ambito di intervento della consulenza (almeno un documento) e/o di un elaborato tecnico personalizzato per azienda (simulazioni, calcoli di convenienza economica, bilanci e piani d'intervento).
- d) Due verifiche intermedie in azienda per monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi.

In caso di consulenza di base, potrà essere prevista nella domanda di aiuto l'effettuazione di una sola verifica aziendale intermedia con la corrispondente riduzione degli importi di spesa ammissibile e contributo come indicato al precedente punto 4.3 "Limiti di intervento e di spesa.

- e) "Verifica finale" presso l'azienda del beneficiario comprendente almeno la situazione della medesima riferita a tutti gli ambiti oggetto della consulenza.

In occasione di ciascuna verifica aziendale prevista (iniziale, intermedia/e e finale) dovrà essere inviata, allo Sportello Unico Agricolo di AVEPA competente per il territorio, una comunicazione tramite fax con la quale saranno comunicati la data e l'orario di svolgimento della verifica. La comunicazione dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi antecedenti lo svolgimento di ogni verifica aziendale.

Per le trasmissioni delle istanze, dal 1° luglio 2013 si applicano gli adempimenti di cui agli artt. 4, 5 e 6 del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in legge 17/12/2012 n. 221. Dette disposizioni hanno indicato nella posta elettronica certificata il canale unico nazionale a rilevanza giuridica per le comunicazioni e presentazioni di istanze tra Amministrazioni Pubbliche e tra Amministrazioni, cittadini ed imprese.

Durante le verifiche aziendali saranno compilate le liste di controllo che devono essere sottoscritte da parte del beneficiario e dell'operatore interessato e conservate in azienda.

AVEPA adotta disposizioni specifiche ai fini della verifica della compilazione delle liste di controllo in azienda da parte dell'operatore.

Nell'esecuzione delle prestazioni di consulenza, gli organismi riconosciuti, oltre a propria documentazione e ausili tecnici, devono avvalersi di strumenti e supporti (vademecum, schede informative, manuali tecnici, check-list, ecc.) relativi ad iniziative ed esperienze recentemente realizzate presso gli enti strumentali della Regione del Veneto.

L'operatore deve inoltre provvedere a compilare, per ciascun beneficiario, una "scheda aziendale" che riporti per ciascuna prestazione erogata: data, orario e tipologia della prestazione, contenuti oggetto della prestazione e relativi aspetti particolari che sono stati esaminati; la scheda aziendale deve essere sottoscritta, in corrispondenza di ciascuna prestazione, da parte del beneficiario e dell'operatore interessato.

La scheda aziendale deve essere conservata in azienda e resa disponibile per gli eventuali controlli.

Al termine dell'attività vanno trasmessi ad AVEPA: la scheda aziendale e la documentazione relativa alla rendicontazione.

L'organismo di consulenza è tenuto a registrare in archivi informatizzati tutte le notizie contenute nelle schede aziendali dei propri utenti e a trasmettere i dati necessari per l'attività di monitoraggio della misura, nei tempi e con le modalità che verranno successivamente comunicate.

Gli organismi di consulenza e ciascun operatore impiegato nell'attività di consulenza devono garantire la riservatezza delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio e riguardanti le aziende beneficiarie; particolare attenzione, pertanto, deve essere prestata alla progettazione e gestione dei sistemi di archiviazione dei dati e agli strumenti e modalità di esecuzione dell'attività (soprattutto: internet, incontri "in gruppo ristretto", ecc.).

Durante l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale, ciascun operatore non può svolgere, nei riguardi dell'impresa agricola beneficiaria, alcuna attività estranea a quella prevista dalla misura, con particolare riferimento alle seguenti:

- promozione e marketing di prodotti e servizi per l'agricoltura;
- altre attività di consulenza e assistenza tecnica;
- attività che rivestono carattere continuativo o periodico e connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa (consulenza fiscale ordinaria, servizi regolari di consulenza legale, spese di pubblicità, ecc.).

In aggiunta agli obblighi relativi al mantenimento dei requisiti minimi d'idoneità, gli organismi di consulenza devono svolgere il servizio di consulenza aziendale in modo conforme agli obblighi previsti dal presente bando e dalle disposizioni specifiche adottate da AVEPA.

L'eventuale accertamento, nel corso dell'attività di controllo eseguita da parte di AVEPA nei riguardi dei soggetti beneficiari, di irregolarità e non conformità con le prescrizioni stabilite per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, determina, in relazione all'imputabilità dell'inadempimento, la revoca del contributo nei confronti del beneficiario e/o l'avvio, da parte della Regione, della procedura di revoca del

riconoscimento.

6.3 Presentazione della domanda

Ciascun soggetto richiedente con superficie agricola totale aziendale ricadente nel territorio di più regioni e province autonome può presentare un'unica domanda di contributo presso la Regione o Provincia autonoma nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'azienda.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda secondo le modalità previste dal documento di Indirizzi procedurali di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/2011 e s.m.i., con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante:
 - a. l'impegno ad utilizzare i servizi di consulenza erogati, solo ed esclusivamente, da parte degli organismi di consulenza riconosciuti dalla Regione del Veneto;
 - b. che il soggetto fornitore della consulenza non potrà esercitare per il medesimo soggetto richiedente attività formativa individuale svolta nell'ambito dell'azione 3 della misura 111;
 - c. che l'agevolazione prevista è considerata incompatibile e non cumulabile con ulteriori e analoghi aiuti erogati ai sensi di altre normative comunitarie, nazionali o regionali;
 - d. che a questa misura si applicano le condizioni previste dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;

I documenti sopraelencati sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.4 Documentazione per la rendicontazione degli interventi

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
2. copia dei giustificativi di pagamento;
3. copia della scheda aziendale (secondo la modulistica e le modalità previste da AVEPA);
4. dichiarazioni relative ad impegni ed obblighi previsti dalla specifica misura.

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.